

Intelligenza artificiale, trasparenza nei rapporti professionisti-clienti

Giustizia

Approvato al Senato il parere sul disegno di legge presentato dal Governo

Da dichiarare l'utilizzo di programmi di tutela a misura di Gdpr

Giovanni Negri

Dal rispetto dei diritti individuali, a quello del diritto di difesa, agli strumenti e ai soggetti di tutela, ai rapporti avvocato-cliente. La commissione Giustizia del Senato ha approvato un denso parere, scritto dalla presidente Giulia Bongiorno, al Ddl del Governo sull'intelligenza artificiale. Il testo che ha ricevuto un'approvazione trasversale, anche il Pd si è espresso a favore, era stato preceduto da un ciclo di au-

dizioni e costituisce il primo articolato pronunciamento del Parlamento sull'impatto dei programmi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari, per le professioni legali e per i cittadini nell'esercizio dei loro diritti.

Il parere prende atto di quanto già in essere, con i sistemi di intelligenza artificiale già applicati al settore giustizia, con possibili ricadute sulla trasparenza delle decisioni, sui nuovi scenari di responsabilità professionale e disciplinare, sui rischi e condizionamenti possibili delle parti, ma anche in relazione all'accertamento dei fatti di reato ed alla loro prevenzione.

In questi termini, tra le finalità della legge andrebbe collocato, si legge tra le osservazioni, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, come pure, tra i principi generali, dovrebbe trovare posto il rispetto del diritto di difesa.

Più nel dettaglio, poi, il parere, quanto alle forme di tutela, invita a prevedere, in coerenza con la disciplina comunitaria sulla protezione

dei dati personali e della riservatezza, la facoltà dell'interessato di esercitare i propri diritti e intraprendere azioni previste dal Gdpr.

Da specificare poi la nozione di «prevalenza» del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera, mentre andrebbero precisate meglio le modalità della comunicazione al cliente dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, prevedendo che la comunicazione dovrà essere resa dal professionista in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima dell'esecuzione, al destinatario della prestazione intellettuale il quale ha facoltà di chiedere la esecuzione dell'opera con esclusivo lavoro intellettuale e con la precisazione che, in ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista.

La comunicazione dovrebbe poi costituire obbligazione professionale, redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto; inoltre sarebbe opportuno indica-

re che l'uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale. Per garantire l'osservanza della disposizione, le professioni ordinarie dovrebbero adottare disposizioni deontologiche per sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione.

Il ministero della Giustizia deve poi esercitare, precisa il parere, una competenza certificativa e di sorveglianza sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, con eventuali sanzioni per l'utilizzo di sistemi non certificati.

Da precisare poi che al Tribunale spetteranno non solo tutte le cause che hanno come oggetto il funzionamento o l'uso di un sistema di intelligenza artificiale, ma anche tutte quelle direttamente o indirettamente collegate, come le controversie in materia di risarcimento del danno per lesione dell'immagine di un individuo o del diritto d'autore.